



REGOLAMENTO D'USO E DISCIPLINARE PER IL MARCHIO

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. La XIII Comunità Montana tutela e favorisce la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
2. A tal fine la XIII Comunità Montana provvede alla registrazione del marchio collettivo d'ora in poi denominato "De. Co. XIII Comunità Montana", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.

2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo consistente in una composizione ritraente un paesaggio formato da asset identificativi ad incastro che rappresentano: il sole, la montagna della Semprevisa, il fiume Amaseno, il pane, l'olio e il vino con la scritta "XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni - De. Co. Denominazione Comunitaria di Origine".

3. Zona di produzione (o dei servizi)

1. La zona di produzione dei prodotti (o di erogazione dei servizi) considerati nel presente regolamento è esclusivamente il territorio della XIII Comunità Montana.

4. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. La XIII Comunità Montana concede in uso il marchio a soggetti privati, società di persone, società di capitali, ditte individuali, consorzi, cooperative che, al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'uso del marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5

3. Il presente disciplinare fornisce i fondamentali standard di qualità dei servizi per i quali è concesso l'uso del marchio collettivo di cui trattasi, e fa normativamente parte del Regolamento Comunitario, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali attraverso l'istituzione del registro De. Co. (Denominazione Comunitaria d'origine) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunitario n. 9 del 19.05.2017.

5. Domanda di concessione in uso

1. Le imprese che intendono usare il marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'apposito registro dei prodotti – disciplinare produzione - Albo Comunitario delle iniziative e manifestazioni, al seguente indirizzo: **XIII Comunità Montana Piazza L. Tacconi 2 - 04015 Priverno (LT)**

2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);

b. il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;

d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e delle Linee Guida o Disciplinare se previsto ad esso allegati);

e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;

f. una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il marchio;

g. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del marchio;

3. La XIII Comunità Montana verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti ed in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Completata l'istruttoria la XIII Comunità Montana comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo numero di iscrizione;

b. il rigetto della domanda di iscrizione;

c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

5. Le imprese concessionarie iscritte nell'apposito registro dei prodotti – disciplinare produzione – Albo Comunitario delle iniziative e manifestazioni, ricevono l'apposito Certificato d'uso del marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il marchio verbale e/o figurativo di cui all'art. 2.

6. Disciplinare eventuali modalità di uso o apposizione del marchio/logo come ad esempio in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet etc.

7. La concessione avrà la durata di anni 10 e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di anni 10 a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del marchio.

6. Controlli

1. La XIII Comunità Montana effettua indagini e verifiche, finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio ed il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'elenco.

2. Gli incaricati della XIII Comunità Montana possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.

3. Gli incaricati riferiscono sull'esito dei controlli di cui sopra alla XIII Comunità Montana, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.

7. Sanzioni

1. La XIII Comunità Montana può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;

b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;

c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

8. Controversie

1. La XIII Comunità Montana nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

a. per causa di nullità del marchio;

b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;

c. per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

2. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Latina.